

35. *Affidabilità del debitore*

Nel fissare i tassi di premio, l'assicuratore deve tenere conto adeguatamente dell'affidabilità del debitore nonché del suo status in base al punto 5.

36. *Durata del rischio*

Nel calcolare il premio l'assicuratore deve tenere conto della durata totale del rischio e degli interessi nonché del profilo di rimborso.

37. *Importo assicurabile*

a) Il premio viene pagato sull'importo assicurabile e si basa per quanto possibile su benchmark minimi. Questi sono espressi in percentuali di un valore di riferimento come se il premio fosse incassato integralmente alla data dell'assicurazione o cauzione; per i rischi di credito tale valore di riferimento è almeno pari all'importo del capitale del prestito o alla quota (ri)finanziata del contratto commerciale; per il rischio di fabbricazione è pari al valore totale del contratto dedotti gli acconti.

b) Nel caso del rischio di fabbricazione, l'importo assicurabile può essere ridotto all'importo del danno massimo previsto.

38. *Pagamento del premio*

a) L'importo totale del premio deve essere corrisposto alla data della polizza di assicurazione credito o della garanzia o alla data in cui il contratto o l'accordo di prestito ha piena efficacia.

b) Il premio può essere corrisposto ratealmente o aggiungendo un margine al tasso di interesse, purché esso corrisponda in valore attuale netto all'importo del premio di cui alla precedente lettera a).

CAPITOLO III: POLITICA ASSICURATIVA PER PAESE

39. *Determinazione della politica assicurativa per paese*

a) L'assicuratore, alla luce delle sue dimensioni e dei vincoli economici strutturali basa la sua politica assicurativa per paese sulla sua valutazione del rischio paese, sulla sua esposizione totale verso ciascun paese e sulla composizione del suo portafoglio rischi.

b) Nel fissare la sua politica assicurativa per paese, l'assicuratore tiene conto della classificazione di ciascun paese debitore.

c) Tuttavia l'assicuratore ha la facoltà di cessare o limitare la copertura delle operazioni su un determinato paese, indipendentemente dalla classificazione del paese in questione.

40. *Definizione dell'esposizione totale*

L'esposizione totale è determinata, nei limiti della percentuale di copertura, sulla base degli importi per le operazioni a medio e a lungo termine, di cui all'articolo 1 del presente decreto.

41. *Rischio paese*

a) Per il gruppo di paesi che costituiscono il rischio migliore, l'assicuratore in linea di massima non applica restrizioni alla sua politica assicurativa.

b) Per gli altri paesi, l'assicuratore può applicare restrizioni alla sua politica assicurativa.

c) L'assicuratore che, in linea di massima, non offre copertura per un paese o un determinato gruppo di paesi può comunque, in via eccezionale, garantire alcune operazioni per ragioni di politica bilaterale o di interesse nazionale o se per l'operazione in questione è disponibile una quantità sufficiente di valuta estera liberamente convertibile.

d) Per quanto riguarda i paesi di cui alla lettera b), l'assicuratore può fissare limiti di rischio, in modo cumulativo o alternativo, ad esempio:

- l'esposizione totale verso il paese in questione;
- il valore totale delle premesse di garanzia;
- il valore dei nuovi contratti da coprire;
- l'importo massimo coperto per operazione.

L'assicuratore può anche aumentare il premio applicabile.

Al di sotto dei limiti di rischio per un determinato paese, non vi è di norma alcun limite della politica assicurativa.